

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 6 febbraio 2025, n. 17

Autorizzazione allo scarico nel Mare Adriatico, con condotta sottomarina, dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Santa Cesarea Terme - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;
- la LR n. 37 del 29/12/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)"
- la LR n. 38 del 29/12/2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026"
- la DGR n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per

quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani" che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la scrivente Sezione, con AD n. 242 del 18/10/2019, ha autorizzato lo scarico del depuratore in esame nel Mare Adriatico con condotta sottomarina, ai sensi dell'art. 124 del TUA;
- la validità del predetto atto veniva fissata in 4 anni, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, prevedendo comunque la possibilità, per il gestore, di poter mantenere attivo lo scarico, nel rispetto delle prescrizioni impartite, anche oltre la scadenza naturale della stessa autorizzazione, purché fosse stata tempestivamente avanzata la relativa istanza di rinnovo e fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo;
- nel medesimo atto dirigenziale, inoltre, sono state dettate una serie di prescrizioni a cui il titolare dello scarico doveva conformarsi;
- l'AQP, con istanza prot. 63210 del 25/07/2019 ha chiesto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e VincA per il progetto di "*Adeguamento al D.M. 185/2003 dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di S. Cesarea Terme della potenzialità di 8.266 AE (P1482)*" (ID VIA 446);
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con D.D. 338 del 30 dicembre 2019, ha determinato di non assoggettare il progetto di adeguamento a valutazione di impatto ambientale, né a valutazione di incidenza appropriata;
- L'AQP, con nota prot. 29355 del 29/05/2022, ha trasmesso gli adempimenti del titolo autorizzativo all'esercizio dello scarico, ovvero:
 - Attestazione di avvenuta installazione di campionatori e misuratori di portata in ingresso e uscita;
 - Piano di disinfezione dell'area del depuratore;
 - Piano di manutenzione dell'impianto;
 - Piano di manutenzione della condotta sottomarina.
- L'AQP, con nota prot. 61080 del 10/10/2022, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, allegando l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto relativo all'anno 2021, l'attestazione dell'efficienza funzionale dell'emissario e l'attestazione dell'efficienza funzionale della condotta sottomarina relativa ai mesi da gennaio a settembre 2022, i rapporti di Prova in autocontrollo relativi al periodo da gennaio 2021 a luglio 2022, le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili da gennaio 2021 a settembre 2022;
- L'AQP, con nota prot. 69206 del 17/11/2022, ha comunicato l'avvio al 21/11/2022 dei lavori relativi al progetto "*P1482. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento al DM 185/03 dell'impianto di depurazione*";
- L'AQP, con nota prot. 21104 del 23/03/23, nell'ambito dei lavori di adeguamento al DM 185/03, ha trasmesso il Piano di Gestione Provvisoria ex RR 13/2017, relativo alla fase in cui non era possibile il mantenimento dei limiti di emissione allo scarico prescritti di tab. 1 del TUA per l'esclusione temporanea del comparto biologico dal processo depurativo, indicando la data di decorrenza prevista dal 30/03/2023 per circa 9 settimane, con l'esclusione del periodo di balneazione;
- La Sezione Risorse Idriche, con nota prot. 3871 del 29/03/2023, prendendo atto del piano di gestione provvisoria, ha impartito ulteriori prescrizioni gestionali;

ATTESO CHE:

- l'agglomerato di Santa Cesarea Terme, nel PTA 2015-2021, risulta costituito dall'omonimo abitato e dalle località Cefrignano, Vitigliano e Villaggio Paradiso;
- il PTA ha previsto un carico generato da l'agglomerato pari a 8.800 AE ed una potenzialità nominale del depuratore di 9.500 AE (potenzialità massima di 11.400 AE);
- la configurazione del depuratore, a meno degli interventi di adeguamento al DM 185/03 (progetto P1432), è rimasta immutata rispetto al quadro informativo valutato nel precedente rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Regione;
- con il sopracitato progetto P1432 sono stati ridefiniti e potenziati i volumi del comparto biologico, in modo da incrementare i volumi disponibili per la frazione anossica complessiva, è stato adeguato il sistema di de-fosfatazione, sono stati inseriti una sezione di filtrazione a gravità su tela, la disinfezione con acido peracetico e la debatterizzazione con UV; i lavori di adeguamento sono stati ultimati in data 22/06/2023, con certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 29/02/2024;
- l'impianto, nell'attuale consistenza, ha una potenzialità di circa 9.500 A.E. ed è in grado di trattare una portata media di 38 mc/h; con i lavori di adeguamento del progetto P1432 l'impianto è stato reso idoneo a licenziare un refluo affinato, conforme ai limiti previsti dal DM 185/03; in condizioni ordinarie l'impianto è configurato per garantire un effluente rispettoso dei limiti di tab. 1 All. 5 alla parte III del TUA, nonché quelli di tab. 3 del medesimo allegato, qualora vengano convogliati in fogna nera anche reflui di processo;
- l'impianto di depurazione ha un processo biologico a fanghi attivi con digestione aerobica dei fanghi e disidratazione meccanica degli stessi ed è costituito dalle seguenti sezioni di trattamento:
 - **Linea acque**
 - grigliatura grossolana e fine
 - equalizzazione;
 - sollevamento;
 - sedimentazione primaria;
 - pre-denitrificazione;
 - comparto biologico (ossidazione-nitrificazione-defosfatazione)
 - sedimentazione secondaria;
 - filtrazione su tela a gravità;
 - disinfezione con acido peracetico
 - debatterizzazione UV;
 - **Linea fanghi**
 - digestione aerobica
 - post ispessimento
 - letti di essiccamento
- lo scarico avviene nel punto individuato alle coordinate nel sistema di UTM WGS84 33N 4439427,16 m N; 796854,31 m E (40°03'10" N; 18°28'48" E - WGS 84), corrispondente all'ubicazione del punto di diffusione terminale della condotta;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 ha lasciato invariato il recapito finale, costituito dal mare Adriatico mediante condotta sottomarina, e i limiti allo scarico applicabili (tab. 1 all. V alla parte III del TUA), implementando la previsione del riutilizzo delle acque affinate;
- dai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2023, si ricava che il volume annuo di reflui trattati sia stato pari a 237.980 mc/anno (652 mc/giorno ~ 27 mc/ora), con un carico organico di esercizio calcolato pari a 3.434 AE;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia si rileva quanto segue:
 - nel 2023, su 5 controlli, non si è registrato alcun superamento;
 - nel 2024, su 3 controlli eseguiti fino a Settembre 2024, si è registrato un solo superamento di "E.Coli" (RdP n. 13034 e verbale n. BE/41/24 del 23/07/2024);

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, è soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Santa Cesarea Terme nel Mare Adriatico mediante condotta sottomarina, nel punto identificato alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N 4439427,16 m N; 796854,31 m E (40°03'10" N; 18°28'48" E - WGS 84), corrispondente all'ubicazione del punto di diffusione terminale;
2. **di stabilire che:**

- a. il presente atto avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml), ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
3. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, dovrà attestare la piena funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - b. entro 180 giorni dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
 - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione la prescrizione di cui al punto 2b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite ex lege previsti;
 - d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, l'AQP dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli secondo le seguenti modalità alternative:
 - I. 12 controlli sull'effluente depurato all'anno per i parametri di tab. 1; dei precitati 12 controlli, 2 (due) dovranno essere comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml; lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
 - II. qualora i controlli analitici di Arpa Puglia su base annuale siano tutti conformi, l'anno successivo il gestore potrà ridurre a 4 all'anno i controlli dei parametri di tab. 1; dei precitati 4 controlli, 1 (uno) dovrà essere comprensivo dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml; lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore; anche un solo superamento rilevato da Arpa Puglia nel corso di un anno solare, comporterà per il gestore l'applicazione, nell'anno successivo, delle frequenze di autocontrollo di cui al precedente punto I;
 - e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà continuare ad effettuare il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **PH, temperatura, TOC, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà;

- f. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
- i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e sul corpo idrico recettore come da sub 3d) e 3e); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'emissario e della condotta sottomarina, con indicazione degli interventi di manutenzione effettuati;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria;
- g. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; **con particolare riguardo alla gestione speciale, il Gestore dovrà comunicare l'avvio delle operazioni di manutenzione programmata con un preavviso minimo di una settimana**;
- h. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- a. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia di Taranto e Comune di Santa Cesarea Terme) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
4. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
5. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - d. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei

- valori limite allo scarico; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale, nelle sue due componenti, chimico ed ecologico;
6. **di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale per i parametri di tab. 1, di cui 1 (uno) comprensivo dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" **ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml**;
 - b. qualora Arpa effettui la riduzione dei controlli annuali previsti dall'allegato V sopra richiamato (n. 4 all'anno), almeno 1 dovrà essere effettuato su tutti i parametri di tab. 3;
 - c. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
7. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
8. **di impegnare** il Comune di Santa Cesarea Terme, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Lecce, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
9. **di impegnare** il Comune di Santa Cesarea Terme ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
10. **di stabilire che** nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;
11. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
12. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
13. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate

dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

14. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
15. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
16. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
17. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce e al Comune di Santa Cesarea Terme;
18. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, costituito da 12 facciate, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce e al Comune di Santa Cesarea Terme;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 075/DIR/2025/00020 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta
Maria Anna Nico

EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
Emiliano Pierelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti